



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **2714** Reg. Determinazioni

Registrato in data **23/11/2022**

AMBIENTE

AIA

Dirigente: **SARA MAZZA**

OGGETTO

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA - E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) AI SENSI DELL'ARTICOLO 29-QUATER DEL TITOLO III BIS DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS.152/2006 S.M.I. A ECOMET REFINING S.R.L. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI TREVIGLIO IN VIA ALDO MORO N. 44.

IL DIRIGENTE ING. SARA MAZZA

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 259 del 12.11.2021 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 16.11.2021 e sino al 15/11/2024;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;
- il D.Lgs.128 del 29.06.2010, entrato in vigore il 26.08.2010, con il quale la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) è stata introdotta all'interno del D.Lgs.152/2006 (Parte seconda) e di conseguenza è stato abrogato il D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59;
- la Parte seconda del D.Lgs. 3 aprile n. 152 e s.m.i., come modificata dal D.Lgs n. 46 del 04.03.2014, entrato in vigore l' 11.04.2014;

VISTA la Legge Regionale n 24/2006 - “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”- come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2007, la quale stabilisce tra l'altro che:

- art 8 comma 2: “la provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003...(omissis)...”;
- art. 30 comma 6: “le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:... (omissis)... b) dal 1° gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale; b-bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

VISTE:

- la nota in atti provinciali al prot. 56433 del 26.10.2020 con cui Ecomet Refining S.r.l. ha informato dell'avvenuto caricamento sul portale SILVIA dell'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla VIA, comprensiva di istanza di AIA. La Ditta ha previsto di realizzare, all'interno di un immobile industriale esistente sito nell'area industriale del Comune di Treviglio, in via Aldo Moro n. 44, un impianto finalizzato all'ottenimento di metalli preziosi e pregiati, principalmente attraverso il recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) giunte a fine vita, oppure di altri rifiuti che possono contenere tali metalli, anche in frazioni limitate (rifiuti pericolosi e non pericolosi);
- la nota in atti provinciali ai prott. 61279 e 61290 del 16.11.2020 con cui la Ditta ha integrato l'istanza in seguito a richiesta della Provincia di Bergamo;
- la Determinazione Dirigenziale n. 522 dell'8.03.2021 con cui la Provincia di Bergamo ha indicato, confermando le valutazioni della Conferenza dei Servizi istruttoria tenutasi in data 3.03.2021, che il progetto non è da assoggettare a Valutazione di Impatto ambientale, fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni:
 - l'esecuzione degli interventi previsti e l'esercizio dell'attività dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle Migliori Tecnologie disponibili;
 - gli aspetti di dettaglio e le prescrizioni per l'esercizio dell'attività saranno trattati in sede di istruttoria AIA, nell'ambito della quale troveranno puntuale definizione anche gli impegni assunti dalla Ditta in sede di Conferenza dei Servizi del 3.03.2021;
- la nota prot. 4787 del 10.03.2021 con cui la Provincia di Bergamo:
 - ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale richiesta da Ecomet Refining S.r.l. con nota in atti provinciali al prot. 56433 del 26.10.2020, integrata con PEC in atti provinciali ai prott. 61279 e 61290 del 16.11.2020;

- ha indetto, come previsto dal comma 5 dell'art 29 quater del D.Lgs.152/2006 s.m.i., la Conferenza dei servizi decisoria da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 s.m.i. ;
- ha fissato il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di tale nota, entro cui gli Enti avrebbero potuto richiedere, per il tramite della Provincia, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in loro possesso o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, anticipando che in caso di richiesta di integrazioni sarebbe stata inviata a cura della Provincia un'unica richiesta alla Ditta;
- la nota in atti provinciali al prot. 19304 del 29.03.2021 con cui ATO Bergamo ha trasmesso la richiesta di integrazioni del Gestore Cogeide S.p.A. del 26.03.2021 prot. 2151/21. COGEIDE ha indicato di ritenere che il progetto presentato dalla Ditta ai fini dell'adeguamento delle reti fognarie interne e degli scarichi fosse incompleto in attesa di alcuni accertamenti relativi alla fattibilità. COGEIDE ha richiesto quindi che la Ditta inviasse un progetto che seguisse alcune indicazioni elencate;
- la nota prot. 25374 del 27.04.2021 con cui la Provincia di Bergamo ha richiesto a Ecomet Refining S.r.l. di integrare, entro 30 giorni, la documentazione fornita:
 - con quanto indicato da COGEIDE S.p.A. con nota del 26.03.2021 prot. 2151/21;
 - approfondendo le valutazioni di applicazione della disciplina end of waste secondo le linee guida SNPA art. 184-ter D.lgs. n. 152/2006 , fornendo anche una relazione descrittiva:
 - delle verifiche svolte o previste per accertare che eventuali POPs (contaminanti organici persistenti) non siano presenti nei rifiuti prima del loro avvio al recupero in ingresso o, in caso contrario siano in concentrazioni tali da permetterne il recupero (con riferimento ai limiti previsti nell'allegato IV del Regolamento 1021/2019/UE);
 - delle valutazioni effettuate circa la conformità dei prodotti ottenuti con riferimento agli adempimenti al REACH e al CLP (tale aspetto trova rilevanza anche ai fini di dimostrare, per i prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 184-ter, comma 1 del D,Lgs. 152/2006 e dal comma 5-bis del medesimo D.Lgs.);
 - approfondendo le valutazioni effettuate in ordine alle BAT conclusions in linea con quanto indicato nella dgr 3398 del 20.07.2020 (indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti) .

I termini per la conclusione del procedimento sono stati sospesi fino all'acquisizione di tali integrazioni;

- la nota in atti provinciali al prot. 32286 e 32290 del 31.05.2021 con cui Ecomet Refining ha inoltrato parte delle integrazioni richieste (non ha inviato tutto quanto indicato da COGEIDE S.p.A. con nota del 26.03.2021 prot. 2151/21), richiedendo inoltre di trattare anche alcune nuove tipologie di rifiuti, del tutto analoghe a quelle già richieste, sottoponendole alle medesime modalità di trattamento, con la medesima limitazione della presenza di metalli preziosi in concentrazioni superiori alle soglie minime già previste. Sarebbero restate invariate le potenzialità di trattamento e di stoccaggio, il ciclo produttivo e le attività di recupero; nessuna matrice ambientale sarebbe stata potenzialmente impattata (quest'ultima affermazione non è stata tuttavia adeguatamente argomentata);
- la nota in atti provinciali al prot. 38167 del 29.06.2021 con cui COGEIDE S.p.A. ha osservato che il progetto presentato nell'ambito della domanda di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale propone correttamente la separazione delle tipologie di acque (domestiche e meteoriche di prima e di seconda pioggia) e l'individuazione dei recapiti finali in conformità alle prescrizioni. In considerazione del sussistere della commistione, dal punto di vista idraulico ed in capo agli scarichi, con i fabbricati adiacenti della società Vitart, i progettisti hanno ragionevolmente modificato le reti in modo da rendere la raccolta dei reflui dei due stabilimenti separata, quantomeno fino al punto finale di allaccio alla pubblica fognatura. L'integrazione all'istanza, tuttavia, non risultava completa in quanto non conteneva il documento "concordato" condiviso e sottoscritto dalle parti che renda evidente un coordinamento con la società contigua in capo alla gestione ed ai recapiti delle acque meteoriche scaricate dalle due società. In

mancanza di questo presupposto COGEIDE ha ritenuto di non avere gli elementi necessari per completare la valutazione di competenza ed esprimere un parere favorevole definitivo, ed è rimasta in tal senso in attesa di eventuali chiarimenti e/o soluzioni di progetto e/o documentazione conforme alle richieste;

- la nota in atti provinciali al prot. 38271 del 30.06.2021 con cui la Ditta:
 - ha evidenziato che:
 - il lotto in cui è previsto l'insediamento della attività soggetta ad AIA fa parte di un complesso immobiliare unico, suddiviso da tempo in due unità, la cui rete di raccolta delle acque meteoriche è però rimasta indistinta;
 - la controparte (ditta Vitart S.r.l.) è in fase di trasformazione societaria;
 - erano in corso da tempo trattative per arrivare alla definizione di un progetto di separazione delle reti condiviso con la controparte, che tuttavia per motivi diversi ed indipendenti dalla propria volontà non è stato ancora possibile formalizzare; in particolare non risultava possibile identificare un interlocutore con adeguati poteri disponibile a un confronto risolutivo sul tema;
 - in data 28/05/2021 sono state trasmesse le integrazioni richieste dalla Provincia e da Cogeide S.p.A. per tutti i punti, con la sola eccezione della citata convenzione sulla separazione delle acque meteoriche, che è stato possibile trasmettere solo in bozza in quanto non era stato possibile, nonostante numerosi tentativi e solleciti, eventualmente documentabili, concludere la convenzione con la parte Vitart per la definizione degli aspetti di gestione delle reti idriche,
 - ha pertanto chiesto proroga al 30/09/2021 per la definizione della convenzione, oppure per valutare con Cogeide S.p.A. come gestire il transitorio per la realizzazione del progetto di adeguamento delle reti idriche, ribadendo che si tratta di aspetti comunque non connessi al ciclo produttivo;
 - ha segnalato che sarebbe stata trasmessa a breve una nota di integrazione volontaria a supporto e giustificazione dell'invarianza del ciclo produttivo e degli impatti connessi in relazione alle variazioni (sostanzialmente in tema di classificazione, ma non di caratteristiche chimico-fisiche, di alcuni rifiuti) già anticipate in precedente nota del 28/05/2021, al fine di confermare che tali modifiche non comportano alcuna variazione negli impatti già valutati in sede di verifica di esclusione dal procedimento di VIA;
- la nota prot. 38412 del 30.06.2021 con cui la Provincia di Bergamo:
 - ha preso atto della richiesta di proroga formulata dalla Ditta in data 30.06.2021;
 - ha indicato che i termini per la conclusione del procedimento sarebbero rimasti sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni che la Ditta avrebbe dovuto inviare non oltre il 30.09.2021;
 - ha anticipato ad ARPA la necessità di acquisire il parere obbligatorio sulle attività di recupero di rifiuti non normate da criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'art 184 ter del D.Lgs.152/2006 s.m.i (come da modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 dall'art. 34 del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77);
- la nota in atti provinciali al prot. 49108 del 31.08.2021 con cui Ecomet Refining S.r.l.:
 - ha trasmesso un nuovo progetto di raccolta delle acque meteoriche, in sostituzione di quello precedentemente presentato, elaborato tenendo conto delle osservazioni di Cogeide S.p.A. ed in seguito a successivi approfondimenti. Ha chiesto di poter realizzare tale progetto entro dodici mesi dalla data di autorizzazione;
 - ha trasmesso documentazione ad argomentazione delle affermazioni effettuate in merito agli impatti ambientali conseguenti alla richiesta di trattare nuove tipologie di rifiuti rispetto a quelle esaminate nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
- la nota prot. 49271 del 31.08.2021 con cui la Provincia di Bergamo, ritenendo possibile completare l'istruttoria, ha chiesto ad ARPA di indicare eventuali richieste di integrazioni documentali necessarie al rilascio del parere di competenza sulle attività di recupero di rifiuti non normate da criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'art 184 ter del D.Lgs.152/2006

- s.m.i. (come da modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77);
- la nota in atti provinciali al prot. 51801 del 13.09.2021 con cui ARPA ha indicato, ai fini dell'espressione del parere di competenza richiesto, la necessità che la Ditta fornisse integrazioni;
 - la nota prot. 51898 del 14.09.2021 con cui la Provincia di Bergamo ha trasmesso a Ecomet Refining S.r.l. la richiesta di integrazioni formulata da ARPA , richiedendo alla medesima Ditta di fornire le integrazioni richieste da ARPA entro 30 giorni;
 - la nota in atti provinciali al prot. 57326 dell'11.10.2021 con cui la Ditta ha fornito integrazioni, in risposta alla richiesta di ARPA;
 - la nota in atti provinciali al prot. 3483 del 20.01.2022 con cui ARPA ha evidenziato criticità significative in merito alla tipologia dei rifiuti che la Ditta intende avviare al trattamento di "fusione di metalli non ferrosi" (IPPC 2.5) e alla gestione dei rifiuti liquidi. Ha sottolineato che il Protocollo di Gestione trasmesso dalla Ditta non riportava l'evidenza di procedure atte alla valutazione della compatibilità chimica di processo relativamente alla gestione dei rifiuti liquidi. Ha evidenziato inoltre alcune criticità di rilevanza minore. Ha concluso che in assenza di eventuali ulteriori approfondimenti in merito alle criticità rilevate, non era in grado di esprimere un parere favorevole per quanto di competenza;
 - la nota prot. 3601 del 20.01.2022 con cui la Provincia di Bergamo ha trasmesso alla Ditta il parere di ARPA, evidenziando che l'attività per la quale la Ditta ha richiesto l'autorizzazione è finalizzata al recupero di rifiuti con ottenimento di End of Waste (principalmente metalli preziosi e pregiati), e per lo più non è normata da criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 dell'art 184 ter del D.Lgs.152/2006 s.m.i.. tranne che per il recupero di rame. Il parere di ARPA è obbligatorio e vincolante. La Provincia ha invitato quindi la Ditta, ai fini della prosecuzione dell'istruttoria, a fornire gli approfondimenti ritenuti necessari da ARPA non appena possibile e comunque entro i successivi 45 giorni;
 - la nota in atti provinciali al prot. 13733 del 7.03.2022 con cui la Ditta ha fornito integrazioni;
 - il verbale della riunione tenutasi a distanza in data 6.06.2022 tra ARPA, Provincia, Comune di Treviglio e Ditta in merito alle integrazioni documentali trasmesse dalla ditta in data 07.03.2022, da cui si rileva che ARPA ha indicato la necessità di ottenere ulteriori specifiche; la Provincia di Bergamo ha concordato con le richieste formulate da ARPA; il Comune di Treviglio ha evidenziato la necessità di velocizzare l'iter autorizzativo per poter dare inizio ai cicli virtuosi che ha in progetto di attuare, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani di competenza; la ditta si è impegnata a fornire le informazioni richieste al fine di arrivare urgentemente al termine dell'iter autorizzativo in atto;
 - la nota in atti provinciali al prot. 45335 del 4.08.2022 con cui la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di riunione in data 6.06.2022;
 - la nota in atti provinciali al prot. 56667 del 6.10.2022 con cui ARPA ha trasmesso un'integrazione del parere di competenza già espresso con nota in atti provinciali al prot. 3483 del 20.01.2022 e si è espressa positivamente, con prescrizioni, sull'attività di recupero di rifiuti prevista dalla Ditta;
 - la nota in atti provinciali ai prott 61493 e 61494 del 31.10.2022 e la nota in atti provinciali al prot. 62523 del 7.11.2022 con cui Ecomet Refining S.r.l. ha fornito ulteriori integrazioni;
 - la nota prot. 62746 del 7.11.2022 con cui la Provincia di Bergamo, conclusa l'istruttoria, ha convocato, come previsto dal comma 5 dell'art 29 quater del D.Lgs.152/2006 s.m.i., la Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, Legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, Legge n. 241/1990 s.m.i., trasmettendo in allegato la bozza dell'allegato tecnico proposto quale base di discussione;
 - il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria, che si è svolta in data 21.11.2022 e si è conclusa con parere favorevole unanime al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Ecomet Refining S.r.l. per l'attività prevista nello stabilimento di Treviglio, alle condizioni e prescrizioni riportate nella bozza di allegato tecnico inviata dalla Provincia di Bergamo con nota ota prot. 62746 del 7.11.2022, come modificata dalla stessa Conferenza;

VISTA la scheda tecnica allegata (allegato tecnico), redatta dal competente Servizio AIA provinciale provinciale, la quale recepisce le modifiche apportate dalla Conferenza in data 21.11.2022 alla bozza di allegato tecnico trasmessa dalla Provincia con nota prot 62746 del 7.11.2022 e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che:

- la Ditta ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori determinati come da dgr 4626 del 28.12.2012, sulla base della proposta formulata per il Piano di Monitoraggio e Controllo e si è impegnata a ricalcolare entro 30 gg dalla data della Conferenza con i medesimi criteri gli oneri istruttori precedentemente versati sulla base del Piano di Monitoraggio approvato dalla Conferenza dei Servizi del e a versare eventuali differenze;
- la Provincia di Bergamo ha effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 29 quater c.3 D.Lgs. 152/2006 s.m.i. al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo, nei termini, alla pubblicazione nel proprio sito web dell'indicazione della localizzazione dell'installazione e del nominativo del gestore, nonché degli uffici individuati ai sensi del comma 2 ove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

DATO ATTO che le prescrizioni tecniche contenute nel documento tecnico sono state individuate in accordo con i principi contenuti nelle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Technology) relative alla attività prevista:

- Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione, pubblicata in data 30/06/2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi;
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, pubblicata in data 17/08/2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per le attività di trattamento dei rifiuti,

ed hanno tenuto conto delle linee di indirizzo emanate da Regione Lombardia con DGR 2419 del 11/12/2019 e con DGR 3398 del 20/07/2020;

VISTA la nota datata 26.10.2022 con la quale il Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia – ha comunicato che a carico di Ecomet Refining S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data della nota non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO pertanto di rilasciare a Ecomet Refining S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per l'insediamento di Treviglio ai sensi dell'articolo 29-quater del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

RICHIAMATI il comma 13 dell'art. 29 quater e il comma 8 dell'art 29 decies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., che dispongono rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico da parte dell'Autorità Competente sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e in possesso della medesima Autorità;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione n.1 del 5 marzo 2015 della Assemblea dei Sindaci, nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

ADOTTA LA SEGUENTE

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a Ecomet Refining S.r.l. per lo stabilimento in Comune di Treviglio.

In esito a detta determinazione è rilasciata a Ecomet Refining S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'installazione ubicata in Comune di Treviglio in via Aldo Moro n.44, alle condizioni specificate nell'allegato tecnico al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso.

La Determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente determinazione.

Ai fini di cui sopra si dispone che la presente determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Entro il 21.12.2022 la Ditta dovrà ricalcolare gli oneri istruttori precedentemente versati sulla base del Piano di Monitoraggio approvato dalla Conferenza dei Servizi del e versare alla Provincia di Bergamo eventuali differenze.

Si fa presente che, ai sensi dei commi 3, 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 29-octies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

- comma 3: il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- comma 4: il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4;
- comma 5: nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art 29 octies del d.Lgs 152/2006 la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del termine indicato al comma 3, lettera b) dell'art 29 octies del d.Lgs 152/2006 l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art 29 octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
- comma 8: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame;
- comma 9: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è

successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

Ecomet Refining S.r.l. entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto e comunque prima dell'avvio dell'attività deve provvedere alla presentazione alla Provincia di Bergamo di una polizza fideiussoria di importo pari a € 68.883,42, con scadenza al 22.11.2033 (10 anni +1 dalla data della presente Determinazione). La fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 s.m.i..

In difetto saranno avviate le procedure per la revoca dell'autorizzazione, come previsto dalla d.g.r. 19461/04 s.m.i..

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio AIA della Provincia di Bergamo, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti.

Allegato

IL DIRIGENTE

ing. Sara Mazza

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo
82/2005 e norme collegate